



Comune di Foggia

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Registro del 28/04/2021

Oggetto : Imposta Municipale Propria (IMU) approvazione aliquote anno 2021.

L'anno **2021**, il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore **09.30** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **VENTURA sig. Lucio** con l'intervento dei Signori Consiglieri:

AZZARONE dott.ssa Lucia	Consigliere	SI
BOVE dott. Antonio	Consigliere	SI
CAPOTOSTO sig. Antonio	Consigliere	SI
CAVALIERE ing. Giuseppe	Consigliere	SI
CITRO sig. Paolo	Consigliere	SI
CLEMENTE dott. Sergio	Consigliere	NO
CUSMAI sig. Rosario	Consigliere	SI
DELL'AQUILA dott. Pasquale	Consigliere	SI
DE MARTINO dott. Salvatore	Consigliere	NO
D'EMILIO dott. Francesco	Consigliere	SI
DE SABATO dott. Antonio	Consigliere	SI
DE VITO ing. Michele Francesco	Consigliere	SI
DI FONSO dott. Massimiliano	Consigliere	SI
DI MAURO avv. Raffaele	Consigliere	NO
DI PASQUA sig. Consalvo	Consigliere	SI
FATIGATO sig. Giuseppe	Consigliere	SI
FUSCO sig. Luigi	Consigliere	SI
IACCARINO sig. Leonardo	Consigliere	SI
IACOVANGELO sig. Dario	Consigliere	SI
IADAROLA dott.ssa Liliana	Consigliere	SI
LANDELLA dott. Franco	SINDACO	SI
MAFFEI dott. Danilo	Consigliere	SI
MORESE dott. Francesco	Consigliere	SI
NEGRO avv. Amato	Consigliere	SI
NORILLO dott. Michele	Consigliere	SI
PALMIERI sig.ra Anna Rita	Consigliere	SI
QUARATO ing. Giovanni	Consigliere	NO
RIGNANESE dott. Pasquale	Consigliere	SI
ROBERTO sig.ra Erminia	Consigliere	SI
SCAPATO avv. Giulio	Consigliere	SI
SORAGNESE dott.ssa Concetta	Consigliere	SI
VENTURA sig. Lucio	Presidente	SI



Comune di Foggia

CAFARELLI dott.ssa Barbara	Assessore	AG
GAZZANI col. Francesco	Assessore	NO
GIULIANI sig.ra Anna Paola	Assessore	NO
LIOIA avv. M. Claudia	Assessore	SI
NEMBROTTE MENNA dott. ing. Antonio	Vice-Sindaco	SI
PAGLIARA prof. Lelio Costantino	Assessore	NO
RUSSETTI avv. Salvatore	Assessore	NO
SCARANO ing. Antonio	Assessore	NO
SCARPIELLO dott.ssa Daniela	Assessore	SI
MANCAZZO dott. ANGELO	Revisore	NO
DUCA dott. Antonio Rocco	Revisore	NO
PORCELLI dott. Giuliano	Revisore	NO

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi.**

Imposta Municipale Propria (IMU) approvazione aliquote anno 2021.

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul canale “you tube” della Presidenza del Consiglio del Comune di Foggia o sul sito istituzionale dell’Ente.

Si dà atto che rispetto all’appello iniziale, a seguito delle entrate ed uscite, risultano presenti 24 Consiglieri i Sigg.ri: Bove, Capotosto, Cavaliere, Citro, De Martino, De Sabato, Di Fonso, Di Mauro, Di Pasqua, Fatigato, Fusco, Iaccarino, Iacovangelo, Iadarola, Landella, La Torre, Maffei, Morese, Negro, Quarato, Rignanese, Roberto, Soragnese, Ventura.

Il Presidente introduce il secondo accapo iscritto all’ordine del giorno ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU) – approvazione aliquote anno 2021”**.

Interviene l’assessore Scarpiello la quale coglie l’occasione per ringraziare per la fiducia riposta che ricambierà con il massimo impegno. Si sofferma sull’accapo in questione e riferisce che la scadenza di legge sarà posposta in quanto si è in attesa del decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU. Fermo restando quanto premesso, la proposta di oggi prevede la conferma dei criteri e delle aliquote adottati già nel precedente anno ed anche la detrazione di euro 200,00. (Omissis).

Interviene il consigliere Iaccarino il quale fa presente che già in Commissione “Bilancio” aveva proposto di aumentare la detrazione a euro 300,00 e a tal proposito chiede al dirigente Dott. Di Cesare o all’Assessore Scarpiello se si possa apportare tale modifica anche senza aver presentato un emendamento e chiede inoltre al dirigente di esprimere il relativo parere (Omissis).

Risponde l’Assessore al ramo la quale fa rilevare che la detrazione in questione riguarda esclusivamente le classificazioni nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che si riferiscono a ville, casali e castelli non presenti nella nostra città (Omissis).

Interviene il dott. Di Cesare il quale a tal proposito esprime in via informale parere non favorevole (Omissis).

Il Presidente, a questo punto, atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l’accapo per appello nominale. Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l’articolo 42, comma 2, lettera f) e l’art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l’Accordo territoriale per la città di Foggia, stipulato il 06 marzo 2020 tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissa i criteri di determinazione del canone per i contratti di locazione a canone concordato sostituendo l’Accordo stipulato il 28 ottobre 2005;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n 88 del 25 agosto 2020 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art.1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamata la delibera n. 89 del 25/08/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 6,00 per mille (0,60 per cento)**;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) pari a **€ 200,00**

b. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 1,00 per mille (0,10 per cento)**;

c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari 2,50 per mille (0,25 per cento)**;

d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento)**;

e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento)**;

f. terreni agricoli: **aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento)**;

g. aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,60 per mille (1,06 per cento)**;

Richiamati:

† l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.

446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- † l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in

questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Evidenziato, che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

Ritenuto per quanto sopra di poter diversificare nell'anno 2021 le aliquote del tributo, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, nei limiti delle previsioni di legge e del rispetto dei principi citati dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

Tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, per il perseguimento dei programmi di spesa riportati nel Documento Unico di Programmazione del periodo 2021-2023, da declinare nel Bilancio di previsione 2021-2023, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2021;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto, altresì, l'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvi differimenti disposti per legge;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente.

CON VOTI favorevoli 23 (Bove, Capotosto, Cavaliere, Citro, De Martino, De Sabato, Di Fonso, Di Mauro, Di Pasqua, Fatigato, Fusco, Iacovangelo, Iadarola, Landella, La Torre, Maffei, Morese, Negro, Quarato, Rignanese, Roberto, Soragnese, Ventura), **1 voto contrario** (Iaccarino) espressi per appello nominale dai 24 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. che le premesse, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscano motivazione;
2. di approvare le aliquote IMU anno 2021 come da prospetto che segue:

<p>a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille (0,60 per cento);</p>

- **detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019);

b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille (0,10 per cento)**;

c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari **2,50 per mille (0,25 per cento)**;

d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)** di cui :

- **7,60 per mille (0,76 per cento) riservata allo Stato**
- **3,00 per mille (0,30 per cento) riservata al Comune;**

e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**;

f. terreni agricoli: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**;

g. aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**

3. di prendere atto che, alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione, il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
4. di tener conto che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 "atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa

elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";


5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 23 (Bove, Capotosto, Cavaliere, Citro, De Martino, De Sabato, Di Fonso, Di Mauro, Di Pasqua, Fatigato, Fusco, Iacovangelo, Iadarola, Landella, La Torre, Maffei, Morese, Negro, Quarato, Rignanese, Roberto, Soragnese, Ventura), **1 voto contrario** (Iaccarino) espressi per alzata di mano dai 24 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000.



Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to VENTURA sig. Lucio

Il SEGRETARIO GENERALE f.to CASO dott. Gianluigi

Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Per copia conforme all'originale
IL DIRIGENTE
(SEGRETARIO GENERALE CASO dott.
Gianluigi)